

X LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 105: <<Legge per l'autonomia dei giovani>> (TESTO BASE)**PROPOSTA DI LEGGE N. 67:** <<Disposizioni regionali sulle politiche giovanili e sul Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani>>**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

<<Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità>>

INDICE

Capo I
Disposizioni generali

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Obiettivi
- Art. 3 Destinatari degli interventi
- Art. 4 Soggetti attuatori

Capo II
Programmazione e partecipazione

- Art. 5 Piano regionale Giovani
- Art. 6 Tavoli di coordinamento
- Art. 7 Consulta regionale dei giovani
- Art. 8 Funzioni della Consulta regionale dei giovani
- Art. 9 Assemblee provinciali e Conferenza regionale dei giovani
- Art. 10 Partecipazione politica dei giovani

Capo III
Associazionismo giovanile

- Art. 11 Registro regionale delle associazioni giovanili
- Art. 12 Associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro
- Art. 13 Aggregazioni giovanili

Capo IV
Azioni di politica attiva

- Art. 14 Interventi per l'autonomia abitativa
- Art. 15 Formazione, ricerca e innovazione
- Art. 16 Politiche del lavoro
- Art. 17 Sostegno alla formazione di giovani talenti e al loro rientro in regione
- Art. 18 Cittadinanza attiva e mobilità internazionale
- Art. 19 Incentivi per l'internazionalizzazione delle professioni

X LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 105: <<Legge per l'autonomia dei giovani>> (TESTO BASE)

PROPOSTA DI LEGGE N. 67: <<Disposizioni regionali sulle politiche giovanili e sul Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani>>

- Art. 20 Interventi per l'imprenditoria
- Art. 21 Interventi in ambito sociale e per la promozione della salute
- Art. 22 Interventi in ambito culturale
- Art. 23 Alfabetizzazione informatica
- Art. 24 Sostegno ai centri di aggregazione giovanile
- Art. 25 Giornata regionale dell'arte giovanile
- Art. 26 Interventi in ambito sportivo

Capo V

Interventi per l'accesso al credito

- Art. 27 Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani

Capo VI

Strumenti di informazione e orientamento

- Art. 28 Portale regionale giovani
- Art. 29 Informagiovani
- Art. 30 Monitoraggio della condizione giovanile

Capo VII

Valutazione degli interventi

- Art. 31 Clausola valutativa

Capo VIII

Disposizioni di attuazione, transitorie, finali e finanziarie

- Art. 32 Regolamenti di attuazione
- Art. 33 Disposizioni transitorie
- Art. 34 Disposizioni finali
- Art. 35 Abrogazioni
- Art. 36 Fondo regionale per i giovani
- Art. 37 Disposizioni finanziarie
- Art. 38 Entrata in vigore

X LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 105: <<Legge per l'autonomia dei giovani>> (TESTO BASE)

PROPOSTA DI LEGGE N. 67: <<Disposizioni regionali sulle politiche giovanili e sul Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani>>

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia riconosce l'autonomia dei giovani, concorre alla sua concreta realizzazione e alla creazione di una relazione sinergica tra giovani e adulti.

2. La Regione persegue le finalità e gli obiettivi della presente legge con l'apporto propositivo e partecipativo dei giovani e delle famiglie.

3. Gli interventi regionali sono diretti a promuovere la cittadinanza attiva dei giovani al fine di:

- a) sostenere la loro capacità progettuale e creativa;
- b) favorire la partecipazione all'elaborazione di politiche condivise a loro destinate;
- c) incentivare l'assunzione di responsabilità personali e collettive.

Art. 2
(Obiettivi)

1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge, la Regione:

- a) promuove in ogni ambito la cultura del merito;
- b) promuove condizioni adeguate alla realizzazione di una comunità competitiva e solidale, che offra pari opportunità di accesso allo studio, al lavoro e alla creazione di nuove imprese, sostenendo azioni mirate a migliorare la conoscenza, l'integrazione tra formazione e lavoro, la mobilità, l'imprenditorialità e l'inclusione sociale;
- c) promuove misure di contrasto alla dispersione scolastica e per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle istituzioni dell'Unione europea in ordine ai livelli e alla qualità dell'istruzione;
- d) promuove e sostiene il ruolo della famiglia, sia con riferimento alle famiglie di origine, che alle nuove famiglie e a quelle in formazione;
- e) favorisce lo sviluppo di rapporti intergenerazionali secondo il principio della solidarietà;

X LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 105: <<Legge per l'autonomia dei giovani>> (TESTO BASE)

PROPOSTA DI LEGGE N. 67: <<Disposizioni regionali sulle politiche giovanili e sul Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani>>

- f) favorisce lo sviluppo dell'identità territoriale, della cultura e delle tradizioni locali;
- g) favorisce la partecipazione responsabile dei giovani alla vita delle istituzioni e della società, come espressione dell'esercizio della cittadinanza e della rappresentanza;
- h) promuove la conoscenza e il senso di appartenenza alla comunità nazionale e all'Europa e favorisce la mobilità e gli scambi a livello europeo e internazionale;
- i) promuove lo studio delle lingue quale strumento di inclusione e partecipazione con pari opportunità nella civiltà globale;
- j) promuove e sostiene l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e l'accesso responsabile a internet;
- k) sostiene la realizzazione di strumenti di informazione e di comunicazione dedicati ai giovani che agevolino la messa in rete delle conoscenze e delle iniziative d'interesse;
- l) promuove servizi per l'autonomia, la conoscenza, il tempo libero, lo sport, la socializzazione, la creatività giovanile, tenuto conto anche delle attività integrative sviluppate in ambito scolastico e universitario;
- m) promuove e sviluppa la rete degli Informagiovani, quali strumenti atti a garantire informazioni sulle opportunità ai giovani e alle loro famiglie.

Art. 3

(Destinatari degli interventi)

1. I destinatari degli interventi della presente legge sono i giovani, di età compresa tra quattordici e trentacinque anni, residenti o presenti per ragioni di studio o di lavoro nel territorio regionale.
2. I giovani dai quattordici ai diciannove anni beneficiano di specifici interventi in ambito scolastico, culturale, sportivo e della famiglia.

Art. 4

(Soggetti attuatori)

1. Le finalità e gli obiettivi della presente legge sono attuati dalla Regione in concorso e in sinergia con i giovani e le realtà giovanili, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e universitarie, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, i collegi e gli ordini professionali, nonché gli enti e i soggetti la cui attività è rivolta ai giovani.

X LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 105: <<Legge per l'autonomia dei giovani>> (TESTO BASE)

PROPOSTA DI LEGGE N. 67: <<Disposizioni regionali sulle politiche giovanili e sul Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani>>

2. Il coordinamento delle azioni regionali previste dalla presente legge è esercitato dalla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili alla quale si raccordano le altre strutture sulla base delle rispettive competenze.

Capo II
Programmazione e partecipazione

Art. 5
(Piano regionale Giovani)

1. Per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge, la Regione adotta il Piano regionale Giovani, di durata triennale, che individua le linee strategiche di indirizzo, gli ambiti di competenza dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, e le azioni a favore dei giovani, in armonia con le azioni del Piano strategico regionale e con i principi e i programmi rivolti ai giovani in ambito nazionale ed europeo.

2. Il Piano è elaborato dalla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili, con la partecipazione attiva della Consulta regionale dei giovani; alla predisposizione del Piano collaborano altresì le strutture regionali competenti nelle materie interessate, con il concorso delle Province, dei Comuni, delle Università e delle istituzioni scolastiche, delle associazioni imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali, dei collegi e degli ordini professionali.

3. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare competente.

4. Il Piano è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel Portale regionale giovani di cui all'articolo 26.

Art. 6
(Tavoli di coordinamento)

1. Al fine di coordinare le azioni a favore dei giovani con le linee strategiche del Piano regionale Giovani, la Regione costituisce un tavolo di coordinamento politico e istituzionale, convocato e presieduto dall'assessore regionale competente in materia di politiche giovanili. A tale tavolo partecipano gli assessori regionali competenti per materia, gli assessori provinciali alle politiche giovanili, e quattro assessori comunali, uno per provincia, competenti per le politiche giovanili, rappresentanti dei Comuni della regione, nominati per tre anni dal Consiglio delle autonomie locali.

2. Alle riunioni dei tavoli di coordinamento partecipano i rappresentanti della Consulta regionale dei giovani individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 4. Possono

X LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 105: <<Legge per l'autonomia dei giovani>> (TESTO BASE)

PROPOSTA DI LEGGE N. 67: <<Disposizioni regionali sulle politiche giovanili e sul Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani>>

partecipare altresì, su invito del presidente, altri soggetti la cui presenza è ritenuta utile per gli argomenti posti all'ordine del giorno.

3. A supporto del tavolo di coordinamento politico istituzionale è costituito un tavolo di coordinamento tecnico-amministrativo composto dai referenti tecnici di ciascun componente del tavolo di cui al comma 1.

Art. 7

(Consulta regionale dei giovani)

1. Al fine di favorire il raccordo tra i giovani e la Regione, la loro partecipazione e per promuovere la conoscenza del mondo giovanile, è istituita la Consulta regionale dei giovani, di seguito denominata Consulta, organo di rappresentanza dei giovani del Friuli Venezia Giulia.

2. La Consulta è nominata, per la durata di tre anni, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di politiche giovanili, ed è composta da:

a) quattro rappresentanti dei giovani eletti dalle associazioni iscritte al registro regionale delle associazioni giovanili di cui all'articolo 11, in modo da assicurare la rappresentatività territoriale, di genere e per settore di operatività associativa;

b) quattro rappresentanti degli studenti universitari e dell'alta formazione designati dal Coordinamento regionale per l'alta formazione;

c) quattro rappresentanti degli studenti delle scuole di istruzione secondaria superiore, uno per ciascuna provincia, designati dalle Consulte provinciali degli studenti della regione;

d) cinque rappresentati dei movimenti giovanili delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio regionale designati dalle stesse organizzazioni sindacali, in ragione di uno per organizzazione;

e) quattro rappresentanti dei movimenti giovanili delle associazioni di categoria più rappresentative sul territorio;

f) un rappresentante designato dalla Consulta regionale delle professioni ordinistiche;

3. L'elezione dei componenti della Consulta da parte delle associazioni giovanili di cui al comma 2, lettera a), avviene in base a liste di candidati presentate da almeno cinque delle medesime associazioni, secondo modalità disciplinate con regolamento.

X LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 105: <<Legge per l'autonomia dei giovani>> (TESTO BASE)

PROPOSTA DI LEGGE N. 67: <<Disposizioni regionali sulle politiche giovanili e sul Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani>>

4. I componenti della Consulta sono di età compresa tra quattordici e trentacinque anni e svolgono l'attività in forma gratuita.

Art. 8

(Funzioni della Consulta regionale dei giovani)

1. La Consulta svolge funzioni propositive e consultive per le politiche regionali a favore dei giovani e in particolare:

- a) propone iniziative e progetti per la valorizzazione dell'autonomia dei giovani;
- b) esprime pareri e formula proposte su richiesta della Amministrazione regionale;
- c) collabora alla elaborazione del Piano regionale Giovani;
- d) collabora con le consulte, i forum e gli altri soggetti attivi nelle politiche giovanili a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale al fine di promuovere la cooperazione regionale, interregionale, nazionale, europea e internazionale con soggetti attivi nelle politiche giovanili;
- e) promuove progetti, ricerche, incontri e dibattiti pubblici su temi attinenti alla condizione giovanile;
- f) predispone e presenta annualmente alla direzione centrale e alla commissione consiliare competenti in materia di politiche giovanili una relazione sulle attività svolte e sui risultati ottenuti, formulando proposte per l'anno successivo;
- g) predispone e presenta alla fine del proprio mandato alla direzione centrale e alla commissione consiliare competenti in materia di politiche giovanili una relazione conclusiva sulle attività svolte, formulando proposte per il triennio successivo;
- h) svolge le altre funzioni attribuite dalla Regione.

2. La Consulta opera presso la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili, che assicura il supporto tecnico.

3. Il funzionamento della Consulta è disciplinato con proprio regolamento.

4. La Consulta elegge al proprio interno quattro rappresentanti per la partecipazione ai tavoli di coordinamento di cui all'articolo 6.

5. La Consulta è regolarmente costituita con la designazione della maggioranza dei componenti.

X LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 105: <<Legge per l'autonomia dei giovani>> (TESTO BASE)**PROPOSTA DI LEGGE N. 67:** <<Disposizioni regionali sulle politiche giovanili e sul Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani>>

Art. 9

(Assemblee provinciali e Conferenza regionale dei giovani)

1. Le Province promuovono, almeno una volta ogni tre anni, in ogni provincia, le Assemblee provinciali dei giovani. Tali Assemblee rappresentano una occasione di incontro e di dibattito sulle diverse problematiche e questioni di carattere sociale e culturale che interessano i giovani di quel territorio. Alle stesse sono invitati i rappresentanti delle associazioni e aggregazioni giovanili del territorio di competenza e sono aperte ai giovani interessati. Tali Assemblee si svolgono inoltre con la partecipazione dell'Assessore regionale e dell'Assessore provinciale alle politiche giovanili.

2. Ogni tre anni la Regione convoca la Conferenza regionale dei giovani con il compito di accogliere e dibattere le istanze provenienti dalla Assemblee provinciali, di verificare lo stato di attuazione delle azioni messe in atto dalla presente legge, di avanzare proposte e pareri alla Giunta regionale. Alla Conferenza partecipa l'Assessore regionale alle politiche giovanili ed è invitata una rappresentanza qualificata dei diversi comparti del mondo giovanile: associazioni, aggregazioni giovanili, studenti, lavoratori.

Art. 10

(Partecipazione politica dei giovani)

1. La Regione, con specifiche misure previste dal Piano regionale Giovani, sostiene l'accesso dei giovani al mondo della politica, al fine di diffonderne il senso di appartenenza alla comunità regionale, nazionale, europea e mondiale, di favorirne una presenza attiva nei processi di cambiamento storico e istituzionale e di promuoverne la conseguente partecipazione alla vita politica, anche a livello locale.

2. A tal fine il Piano regionale Giovani prevede specifiche azioni finalizzate a diffondere tra i giovani la conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana, delle istituzioni europee e internazionali, dell'ordinamento dello Stato, delle Regioni e degli enti locali.

Capo III

Associazionismo giovanile

Art. 11

(Registro regionale delle associazioni giovanili)

1. La Regione istituisce il registro regionale delle associazioni giovanili, di seguito denominato registro, e ne cura la tenuta.

2. Al registro sono iscritte, previa domanda, le associazioni che hanno sede e svolgono l'attività nel Friuli Venezia Giulia, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12.

X LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 105: <<Legge per l'autonomia dei giovani>> (TESTO BASE)

PROPOSTA DI LEGGE N. 67: <<Disposizioni regionali sulle politiche giovanili e sul Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani>>

3. L'iscrizione al registro è condizione necessaria per l'ottenimento di contributi, finanziamenti e ogni altro incentivo regionale previsto dalla presente legge.

4. Con regolamento sono disciplinate le modalità di iscrizione, cancellazione e aggiornamento del registro e le modalità di tenuta dello stesso.

Art. 12

(Associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro)

1. Le associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro sono composte da persone di età non superiore a trentacinque anni e presentano i seguenti requisiti previsti nell'atto costitutivo e nello statuto:

- a) assenza dello scopo di lucro;
- b) ordinamento interno ispirato ai principi di democrazia, di uguaglianza, di rispetto della libertà e dignità degli associati;
- c) elettività e gratuità delle cariche associative;
- d) coinvolgimento prevalente di giovani nelle attività.

2. Non sono considerate associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro i partiti politici, le associazioni sindacali, le associazioni professionali e di categoria.

Art. 13

(Aggregazioni giovanili)

1. Ai fini della presente legge sono considerate aggregazioni giovanili i gruppi spontanei di giovani, di età compresa tra quattordici e trentacinque anni, residenti o presenti in regione per ragioni di studio o di lavoro, costituiti senza finalità di lucro, che esprimono e rappresentano le esigenze del mondo giovanile, realizzando attività in coerenza con le finalità della presente legge.

2. I componenti delle aggregazioni giovanili svolgono le attività in forma volontaria e gratuita.

3. Le aggregazioni giovanili sono costituite con atto scritto dal quale risulta il soggetto legalmente autorizzato a rappresentarle e a riscuotere eventuali contributi in denaro.

X LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 105: <<Legge per l'autonomia dei giovani>> (TESTO BASE)

PROPOSTA DI LEGGE N. 67: <<Disposizioni regionali sulle politiche giovanili e sul Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani>>

Capo IV
Azioni di politica attiva

Art. 14
(Interventi per l'autonomia abitativa)

1. Al fine di favorire l'autonomia abitativa dei giovani lavoratori, dipendenti e autonomi, e dei giovani studenti, la Regione individua specifiche azioni per:

a) riqualificare i centri storici e rivitalizzare zone periferiche e zone abbandonate da attività produttive, mediante la realizzazione di progetti di coabitazione (co-housing), finalizzati alla combinazione dell'autonomia dell'abitare privato con i vantaggi di servizi, risorse e spazi condivisi, proposti o promossi da enti locali, enti pubblici e soggetti privati, anche in partenariato con altri soggetti, per il recupero o la riconversione di edifici pubblici o privati dismessi o degradati, ovvero con la costruzione o l'acquisto di nuove strutture;

b) concedere contributi a cittadini di età superiore a sessantacinque anni e in condizioni di disagio economico per la locazione a prezzi contenuti di una o più stanze della propria abitazione a giovani.

2. Al comma 1 bis dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è aggiunto il seguente periodo:

<<1 bis. I bandi prevedono altresì una riserva di non meno del 5 per cento degli alloggi messi a bando da assegnare ai giovani.>>.

3. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 12 della legge regionale 6/2003 sono inseriti i seguenti:

<<1 quater. Per quanto concerne la disciplina dell'accesso agli interventi di edilizia agevolata di cui all'articolo 5 i regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono una riduzione del 30 per cento dell'indicatore ISEE per i giovani che escono dai nuclei familiari di appartenenza.

1 quinquies. Per quanto concerne la disciplina del sostegno alle locazioni di cui all'articolo 6, i regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono che una quota delle agevolazioni non inferiore al 5 per cento è riservata esclusivamente a persone di età inferiore a 35 anni.>>.

5. Le azioni di cui ai commi 1, 2, 3 sono realizzate in collaborazione con gli enti locali, le ATER, gli Erdisu e le istituzioni scolastiche e universitarie.

X LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 105: <<Legge per l'autonomia dei giovani>> (TESTO BASE)

PROPOSTA DI LEGGE N. 67: <<Disposizioni regionali sulle politiche giovanili e sul Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani>>

6. Per beneficiare degli interventi di cui al presente articolo, i giovani devono possedere, con riferimento al nucleo familiare, degli indicatori della situazione economica (ISE) e della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiori ai limiti di importo fissati con regolamento.

Art. 15

(Formazione, ricerca e innovazione)

1. Al fine di promuovere una maggior coerenza tra l'offerta formativa e il mondo del lavoro, la Regione nell'ambito della programmazione di settore individua strumenti di raccordo tra le politiche attive della formazione, ricerca e innovazione, e del lavoro.

2. La Regione promuove interventi finalizzati a sostenere l'attività di ricerca, innovazione, trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche da parte dei giovani nelle Università, nei centri di ricerca e nelle imprese.

3. La Regione promuove lo studio delle lingue straniere e il loro apprendimento permanente quali strumenti indispensabili per la crescita personale e l'accesso al lavoro.

Art. 16

(Politiche del lavoro)

1. La Regione individua misure di politica attiva del lavoro dirette alla stabilizzazione occupazionale dei giovani.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è inserito il seguente:

<<3 bis. Il regolamento di cui al comma 3:

a) individua, nell'ambito degli incentivi di cui al comma 1, lettera c), specifiche misure dirette a favorire la stabilizzazione occupazionale dei giovani che non hanno ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età;

b) può prevedere per le misure di cui alla lettera a) l'aumento dell'ammontare fino a un massimo del 30 per cento rispetto alle altre ipotesi di incentivazione di cui al comma 1, lettera c).>>.

X LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 105: <<Legge per l'autonomia dei giovani>> (TESTO BASE)

PROPOSTA DI LEGGE N. 67: <<Disposizioni regionali sulle politiche giovanili e sul Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani>>

3. La Regione individua altresì misure di politica attiva del lavoro dirette a incentivare l'occupazione dei giovani in possesso di elevata qualificazione professionale o impiegati nel settore della ricerca.

4. Con regolamento regionale sono individuati criteri e modalità di concessione degli incentivi di cui al comma 3.

Art. 17

(Sostegno alla formazione di giovani talenti e al loro rientro in regione)

1. Al fine di potenziare la ricerca, l'innovazione e la riqualificazione delle risorse umane negli enti pubblici, negli enti di ricerca e nelle imprese e di accrescere la qualità dell'insegnamento universitario, la Regione sostiene con finanziamenti a copertura del 50 per cento della spesa prevista i progetti, di durata massima di tre anni, di enti pubblici e soggetti privati, destinati al rientro dall'estero e dalle altre regioni italiane dei giovani talenti della regione che si sono distinti nei settori di competenza.

2. La Regione istituisce altresì borse di studio di durata massima triennale per neo laureati residenti in regione, finalizzate al sostegno di percorsi di alta formazione in centri di eccellenza all'estero, non esistenti in regione e mirate al rientro nel mercato del lavoro regionale, attraverso l'intesa con i datori di lavoro.

Art. 18

(Cittadinanza attiva e mobilità internazionale)

1. Nell'ambito della programmazione di settore l'Amministrazione regionale in raccordo con le agenzie nazionali preposte, promuove e supporta le attività legate alla mobilità giovanile europea e internazionale nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva, in coerenza con i programmi europei che le sostengono.

2. La Regione sostiene scambi giovanili, attività di volontariato, progetti d'iniziativa giovanile, seminari e corsi transnazionali ideati, pianificati e realizzati dai giovani, dai loro gruppi, anche informali, e dalle loro associazioni.

Art. 19

(Incentivi per l'internazionalizzazione delle professioni)

1. La Regione sostiene l'internazionalizzazione delle professioni attraverso la concessione di contributi a giovani per scambi di esperienze professionali, di durata non superiore a due anni, da realizzarsi attraverso tirocini, stages e periodi di formazione presso studi professionali in regione e all'estero.

X LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 105: <<Legge per l'autonomia dei giovani>> (TESTO BASE)

PROPOSTA DI LEGGE N. 67: <<Disposizioni regionali sulle politiche giovanili e sul Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani>>

Art. 20

(Interventi per l'imprenditoria)

1. La Regione valorizza l'imprenditorialità giovanile quale fattore determinante dello sviluppo economico e sociale del Friuli Venezia Giulia.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:

a) favorisce la propensione all'imprenditorialità dei giovani nell'ambito dei programmi del sistema formativo regionale;

b) promuove e sostiene progetti diretti ad avvicinare i giovani al mondo dell'imprenditoria attraverso la valorizzazione delle capacità creative nella realizzazione della propria attività;

c) promuove e sostiene progetti per l'avvio di nuove imprese nei diversi settori economici, con particolare riguardo alle iniziative dirette al mantenimento dei mestieri tradizionali dell'artigianato;

d) promuove e sostiene azioni volte a favorire il passaggio generazionale nel sistema delle imprese del Friuli Venezia Giulia, anche attraverso la predisposizione di servizi informativi e di consulenza;

e) favorisce l'implementazione di strumenti, quali gli incubatori e gli acceleratori di impresa, specificamente rivolti ai giovani imprenditori, con l'obiettivo prioritario di cogliere le esigenze di innovazione del tessuto produttivo del Friuli Venezia Giulia;

f) promuove progetti in collaborazione con le università, le istituzioni scolastiche e gli enti di formazione, al fine di migliorare l'integrazione tra mondo della scuola e del lavoro, con particolare riguardo alla nascita di nuove imprese.

3. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale, anche tramite delega alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, a parziale copertura dei costi per la realizzazione dei pertinenti investimenti nonché delle spese di costituzione e primo impianto. Gli interventi contributivi valorizzano in particolare lo sviluppo di sinergie con altre iniziative di promozione di nuove idee imprenditoriali realizzate da enti pubblici e privati. Per la parte dei costi non coperti dai contributi di cui al presente comma, i progetti possono beneficiare di altri ausili pubblici e agevolazioni finanziarie, incluse le garanzie di cui all'articolo 27.

4. Con regolamento, emanato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore alle attività produttive e dell'Assessore alle risorse rurali,

X LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 105: <<Legge per l'autonomia dei giovani>> (TESTO BASE)

PROPOSTA DI LEGGE N. 67: <<Disposizioni regionali sulle politiche giovanili e sul Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani>>

agroalimentari e forestali, sentito il Tavolo di coordinamento politico e istituzionale di cui all'articolo 6, comma 1, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 3 nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato. L'entità massima dei contributi è pari al 50 per cento della spesa ammissibile. L'importo del contributo è compreso tra 2.500 e 20.000 euro; nel caso di società con almeno tre soci tale importo è compreso tra 5.000 e 40.000 euro.

5. Tenuto conto delle esigenze connesse alla programmazione finanziaria regionale, la legge finanziaria può determinare, a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge, riduzioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a favore delle nuove imprese costituite da giovani.

6. Ai fini di cui al comma 5, si definiscono imprese costituite da giovani:

- a) le imprese individuali i cui titolari sono giovani;
- b) le società e le cooperative in cui i giovani rappresentano la maggioranza assoluta dei soci e detengono la maggioranza assoluta del capitale sociale.

7. La Regione predispone annualmente un foglio informativo sull'insieme delle misure a sostegno delle attività autonome e imprenditoriali. Il foglio informativo è reso disponibile presso gli sportelli Informagiovani e a mezzo degli strumenti telematici della Regione.

8. La Regione, nell'ambito del Portale regionale giovani, attiva una specifica sezione interattiva dedicata all'imprenditorialità giovanile, alle opportunità offerte dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali, dagli enti camerali e dalle organizzazioni imprenditoriali e di categoria. Il sito internet, oltre alla divulgazione dei materiali informativi, attiva un servizio di consulenza on-line rivolto ai giovani residenti in Friuli Venezia Giulia.

Art. 21

(Interventi in ambito sociale e per la promozione della salute)

1. La Regione nell'ambito delle finalità generali di promozione dell'educazione dei giovani promuove e sostiene interventi per:

a) prevenire e contrastare il disagio giovanile, attraverso la diffusione della cultura della legalità e della conoscenza del vivere civile, per formare e sviluppare il senso di appartenenza alla comunità;

b) educare al rispetto di sé stessi e degli altri, anche al fine di contrastare i fenomeni di bullismo, nonché al rispetto tra i sessi, alla creazione di rapporti positivi nelle

X LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 105: <<Legge per l'autonomia dei giovani>> (TESTO BASE)

PROPOSTA DI LEGGE N. 67: <<Disposizioni regionali sulle politiche giovanili e sul Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani>>

relazioni familiari, scolastiche, sociali, con particolare riferimento a quelli con gli anziani, i disabili e le persone in condizione di svantaggio;

c) diffondere la conoscenza di stili di vita sana e la consapevolezza nei consumi, da attuarsi con il coinvolgimento diretto dei giovani e anche tramite l'utilizzo delle tecnologie digitali;

d) prevenire e contrastare i comportamenti e i fattori di rischio, attraverso la responsabilizzazione dei giovani, con particolare riguardo alla sessualità, all'alimentazione, all'uso di sostanze stupefacenti e psicoattive, nonché all'abuso di alcol e tabacco;

e) favorire l'educazione alla salute nelle scuole, anche con attività di consulenza e ascolto, in accordo con l'amministrazione scolastica;

f) valorizzare i consultori come strumenti di ascolto per le giovani generazioni, incentivandone la funzione educativa riguardo la salute sessuale;

g) diffondere la cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di svago e divertimento, con particolare riguardo all'educazione della sicurezza stradale;

h) riconoscere lo sport come diritto di cittadinanza e come strumento di formazione dei giovani, di sviluppo delle relazioni sociali, di tutela della salute e di miglioramento degli stili di vita.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi a enti locali, enti pubblici, istituzioni scolastiche, associazioni e aggregazioni giovanili, cooperative sociali e altri enti senza fini di lucro.

3. Nell'ambito delle risorse complessivamente destinate al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo la Giunta regionale riserva annualmente una quota alle iniziative destinate esclusivamente ai giovani di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni.

4. Per le finalità previste al comma 1 la Regione è autorizzata altresì a sostenere spese per iniziative da realizzare direttamente oppure con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati senza fine di lucro.

Art. 22

(Interventi in ambito culturale)

1. La Regione promuove e sostiene progetti e interventi per:

a) valorizzare la creatività giovanile e il pluralismo di espressione in tutte le sue manifestazioni;

X LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 105: <<Legge per l'autonomia dei giovani>> (TESTO BASE)

PROPOSTA DI LEGGE N. 67: <<Disposizioni regionali sulle politiche giovanili e sul Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani>>

b) accrescere e diffondere la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza culturale, con particolare riferimento alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali;

c) diffondere la cultura di appartenenza alla comunità locale e nazionale, all'Europa e al contesto internazionale;

d) sensibilizzare sui temi della tutela dell'ambiente e del rispetto del patrimonio artistico, culturale e naturalistico;

e) promuovere la conoscenza delle specificità culturali, della storia, delle tradizioni e delle manifestazioni popolari delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia;

f) incrementare la fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, anche con azioni specifiche che favoriscano l'accesso ai beni e alle attività culturali presenti nel territorio regionale;

g) incentivare la produzione culturale dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche, favorendo l'incontro tra la produzione artistica e creativa dei giovani e il mercato;

h) promuovere le produzioni di giovani corregionali volte a diffondere la conoscenza dell'identità culturale e artistica del Friuli Venezia Giulia.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione concede contributi alle associazioni e alle aggregazioni giovanili e, limitatamente alle progettualità relative ai giovani di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni, anche alle istituzioni scolastiche.

3. Nell'ambito delle risorse complessivamente destinate al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo la Giunta regionale riserva annualmente una quota alle iniziative destinate esclusivamente ai giovani di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni.

4. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata altresì a sostenere spese per iniziative da realizzare direttamente oppure con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati senza fine di lucro.

5. Restano ferme le funzioni dei Comuni e delle Province previste dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).

X LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 105: <<Legge per l'autonomia dei giovani>> (TESTO BASE)**PROPOSTA DI LEGGE N. 67:** <<Disposizioni regionali sulle politiche giovanili e sul Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani>>

Art. 23

(Alfabetizzazione informatica)

1. La Regione riconosce l'alfabetizzazione informatica come strumento essenziale per lo sviluppo, la crescita, l'inclusione sociale e il miglioramento delle condizioni di accesso dei giovani al mondo del lavoro.

2. La Regione promuove e sostiene specifiche azioni volte a incentivare e favorire l'utilizzo da parte dei giovani dei moderni strumenti informatici, con particolare riguardo al miglioramento delle condizioni di accesso alla rete internet.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 la Regione eroga contributi e altri incentivi economici a favore dei giovani.

Art. 24

(Sostegno ai centri di aggregazione giovanile)

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 24/2006, la Regione concede contributi a enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 10, parrocchie e altri enti privati senza fine di lucro per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la messa a norma di immobili, comprensivi degli impianti, degli arredi e delle attrezzature, da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile in possesso dei requisiti previsti ai commi 3 e 4.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati altresì, per le stesse finalità, al recupero e alla riconversione di edifici pubblici o privati dismessi o degradati.

3. I centri di aggregazione giovanile, anche nella struttura di centri polifunzionali, sono destinati allo svolgimento di attività integrate di tipo educativo, ricreativo, sportivo, artistico, culturale e musicale rivolte ai giovani e sono gestiti dai soggetti di cui al comma 1.

4. Le attività di cui al comma 3 sono realizzate senza finalità di lucro, con continuità, in sedi aperte al pubblico e senza alcuna discriminazione, allo scopo di promuovere tra i giovani l'assunzione di responsabilità, lo sviluppo dell'autonomia personale, la socializzazione, la creatività e la progettualità giovanile, la partecipazione attiva e lo sviluppo di competenze alla vita.

X LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 105: <<Legge per l'autonomia dei giovani>> (TESTO BASE)**PROPOSTA DI LEGGE N. 67:** <<Disposizioni regionali sulle politiche giovanili e sul Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani>>

Art. 25

(Giornata regionale dell'arte giovanile)

1. La Regione, al fine di valorizzare le capacità creative e artistiche e il pluralismo di espressione dei giovani residenti in regione, istituisce la Giornata regionale dell'arte giovanile, durante la quale sono presentati i progetti artistici di migliore qualità, selezionati dalla giuria di cui al comma 3, tra quelli proposti annualmente, per l'ottenimento di contributi regionali previsti dalla presente legge, dalle associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 10, dalle aggregazioni giovanili e da altri enti senza finalità di lucro.

2. A tre progetti di eccellente valore artistico, scelti tra quelli di cui al comma 1, è assegnato il premio Giovani talenti emergenti.

3. L'assegnazione dei premi di cui al comma 2 è effettuata da una giuria nominata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di politiche giovanili. La giuria è presieduta dal medesimo assessore ed è composta da un critico d'arte, da un docente universitario esperto nelle materie artistiche, da un operatore culturale qualificato e da un funzionario regionale competente in materia di politiche giovanili.

4. Ai componenti esterni della giuria è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute.

Art. 26

(Interventi in ambito sportivo)

1. La Regione promuove misure al fine di abbattere le spese sostenute dai giovani per l'esercizio di attività sportiva. Con regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso ai contributi regionali.

Capo V

Interventi per l'accesso al credito

Art. 27

(Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani)

1. Al fine di favorire le opportunità di studio, formazione, inserimento lavorativo e sociale dei giovani, nonché per sviluppare e diffondere la cultura dell'autonomia imprenditoriale e agevolare l'accesso alle professioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso la Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, ai sensi dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale), il <<Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani>>.

X LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 105: <<Legge per l'autonomia dei giovani>> (TESTO BASE)

PROPOSTA DI LEGGE N. 67: <<Disposizioni regionali sulle politiche giovanili e sul Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani>>

2. Il Fondo, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria e amministrato con contabilità separata è destinato a costituire garanzia per la concessione di finanziamenti a favore dei giovani.

3. Sono in particolare oggetto di garanzia i finanziamenti per:

a) l'iscrizione e la frequenza degli studi universitari e presso istituti scolastici secondari di secondo grado nonché di corsi di specializzazione e master presso istituti universitari, anche con sede all'estero;

b) le spese connesse alla partecipazione a tirocini formativi da svolgersi presso aziende, enti e istituzioni, anche con sede all'estero;

c) l'avvio e lo sviluppo di progetti e iniziative di carattere imprenditoriale dirette alla costituzione di aziende, ivi compreso l'acquisto dei locali, delle attrezzature e dei beni strumentali e tecnologici;

d) l'avvio e sviluppo di nuovi studi professionali, con priorità per i progetti finalizzati alla condivisione dell'ufficio (co-working), per gli studi organizzati tra giovani professionisti in modo associato o intersettoriale e per quelli che si caratterizzano per l'innovazione nell'organizzazione e nello svolgimento dell'attività;

e) l'acquisizione di strumenti informatici, la partecipazione a convegni e corsi di formazione e aggiornamento professionale, l'abbonamento a pubblicazioni specializzate e banche dati, l'acquisto di testi pertinenti all'attività esercitata e ogni altra spesa necessaria per l'esercizio della pratica o tirocinio professionale stabilita con regolamento;

f) l'acquisto dell'arredamento della prima casa.

4. Il Fondo, previa convenzione con istituti di credito operanti sul territorio regionale, provvede alle garanzie per la concessione di finanziamenti di importo massimo pari a 40,000 euro.

5. Con regolamento sono disciplinati:

a) i criteri, le modalità e i limiti per la concessione delle garanzie inerenti i finanziamenti;

b) i contenuti delle convenzioni da stipularsi con gli istituti di credito;

c) le tipologie di finanziamento per le quali può operare la garanzia del Fondo;

d) i requisiti per l'accesso al beneficio, la durata e le modalità per la richiesta dello stesso;

X LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 105: <<Legge per l'autonomia dei giovani>> (TESTO BASE)

PROPOSTA DI LEGGE N. 67: <<Disposizioni regionali sulle politiche giovanili e sul Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani>>

e) il limite delle garanzie prestate dalla Regione, che comunque non può superare il 90 per cento degli importi singolarmente affidati e generare volumi complessivamente garantiti non superiori a dieci volte la dotazione patrimoniale del Fondo.

6. Le garanzie concesse dal Fondo possono essere implementate sino alla concorrenza massima del 20 per cento per le attività di cui al comma 3, lettera c).

7. Il direttore della struttura regionale competente in materia di affari finanziari approva con proprio decreto gli schemi di convenzione tra il Fondo e gli istituti di credito che aderiscono all'iniziativa, anche tramite un istituto capofila, scelto secondo procedure di evidenza pubblica, con l'individuazione delle modalità operative comuni per l'istruttoria dei finanziamenti e delle relative garanzie.

8. La vigilanza sulla gestione del Fondo è esercitata dalla strutture regionale competente in materia di affari finanziari.

9. Gli interventi del Fondo sono deliberati da un Comitato di gestione, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di affari finanziari, d'intesa con l'assessore alle politiche giovanili e gli assessori competenti per gli interventi di cui al comma 3.

10. Il Comitato di gestione è composto da:

a) il direttore della struttura regionale competente in materia di affari finanziari o suo delegato;

b) due componenti scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza di almeno tre anni nell'attività di amministrazione, direzione o controllo di società ed enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo, ovvero funzioni dirigenziali in pubbliche amministrazioni in settori analoghi o attività professionali nel settore creditizio, finanziario o assicurativo, o nell'attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;

c) due componenti scelti tra giovani di età non superiore a trentacinque anni.

11. Il Presidente del Comitato di gestione è nominato dal Presidente della Regione con la procedura di cui al comma 9.

12. Al Fondo possono contribuire enti pubblici e privati, nei limiti e con le modalità previsti dai rispettivi ordinamenti.

X LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 105: <<Legge per l'autonomia dei giovani>> (TESTO BASE)

PROPOSTA DI LEGGE N. 67: <<Disposizioni regionali sulle politiche giovanili e sul Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani>>

Capo VI

Strumenti di informazione e orientamento

Art. 28

(Portale regionale giovani)

1. Il Portale regionale giovani costituisce il sistema di comunicazione informatica ufficiale della Regione in materia di politiche giovanili, diretto al miglioramento dell'accesso alle informazioni e alla partecipazione dei giovani ed è inserito nella home page del sito internet istituzionale della Regione.

2. Il Portale è gestito dalla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili in collaborazione con gli altri uffici regionali, con la Consulta regionale dei giovani e con gli enti locali.

3. Per i collegamenti e i contenuti redazionali del Portale è data priorità alle informazioni sui programmi, atti e obiettivi dell'Unione europea e agli interventi per la creazione di sinergie e progetti comuni con le reti di informazione comunitarie europee.

Art. 29

(Informagiovani)

1. La Regione promuove e sostiene la creazione e la qualificazione degli Informagiovani nel territorio regionale.

2. Gli Informagiovani svolgono funzioni di centro informativo plurisetoriale, di raccolta di dati sulla condizione giovanile e di centro servizi. Sono gestiti da enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 11 e da enti privati senza fine di lucro.

3. Gli Informagiovani forniscono gratuitamente informazioni in particolare nei seguenti settori:

- a) orientamento e formazione scolastica e universitaria;
- b) opportunità di lavoro;
- c) formazione professionale;
- d) educazione permanente e formazione continua;
- e) opportunità di percorsi formativi e di stages, di lavoro o volontariato all'estero;

X LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 105: <<Legge per l'autonomia dei giovani>> (TESTO BASE)

PROPOSTA DI LEGGE N. 67: <<Disposizioni regionali sulle politiche giovanili e sul Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani>>

- f) avviamento di attività imprenditoriali;
- g) iniziative, incentivi, agevolazioni a favore dei giovani, bandi regionali, nazionali ed europei;
- h) organismi di partecipazione dei giovani a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale;
- i) associazionismo e volontariato;
- j) politiche per la casa;
- k) tutela della salute, politiche sociali, sport, tempo libero e turismo;
- l) iniziative culturali e artistiche.

4. Gli Informagiovani mettono a disposizione le informazioni attivando collegamenti con le Università, le istituzioni scolastiche, i centri per l'orientamento regionali, i Centri per l'impiego, le associazioni imprenditoriali e con gli altri soggetti comunque operanti nei settori di interesse.

5. Le Province assicurano il coordinamento degli Informagiovani e promuovono, la formazione di reti sul territorio, provvedendo altresì alla formazione e alla qualificazione degli operatori e al monitoraggio delle attività.

6. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi a enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili ed enti privati senza fine di lucro. Costituisce condizione per l'accesso ai contributi l'adesione alle iniziative svolte dalle Province negli ambiti di cui al comma 5.

7. La Regione favorisce, anche attraverso i collegamenti con il Portale regionale giovani, la messa in rete dei siti internet degli Informagiovani, delle associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 11, delle aggregazioni giovanili e dei centri di aggregazione giovanile.

Art. 30

(Monitoraggio sulla condizione giovanile)

1. Al fine di approfondire la conoscenza del mondo giovanile e rendere disponibili informazioni aggiornate sulla condizione dei giovani in regione, la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili realizza le seguenti attività:

- a) raccolta ed elaborazione dati sul mondo giovanile in ambito regionale;

X LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 105: <<Legge per l'autonomia dei giovani>> (TESTO BASE)

PROPOSTA DI LEGGE N. 67: <<Disposizioni regionali sulle politiche giovanili e sul Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani>>

b) redazione e diffusione di specifici rapporti sulle condizioni socio economiche dei giovani in regione;

c) monitoraggio e analisi degli interventi regionali in materia di giovani.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici o privati con cui stipula apposite convenzioni.

Capo VII

Valutazione degli interventi

Art. 31

(Clausola valutativa)

...

Capo VIII

Disposizioni di attuazione, transitorie, finali e finanziarie

Art. 32

(Regolamenti di attuazione)

1. I criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e di concessione ed erogazione di contributi e altri incentivi economici sono disciplinati con regolamento.

Art. 33

(Disposizioni transitorie)

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti per la disciplina degli interventi di cui agli articoli 20, 21 e 23 continuano a trovare applicazione gli articoli 15 e 16 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani) e i relativi regolamenti di attuazione approvati con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 36 (Regolamento di attuazione degli interventi per la diffusione sul territorio regionale di spazi e strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile, ai sensi dell'articolo 16, comma 6 della legge regionale 12/2007), con decreto del Presidente della Regione 26 febbraio 2009 n. 52 (Regolamento concernente requisiti, criteri e modalità per la concessione di contributi per progetti in favore dei giovani ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge regionale 12/2007) e con decreto del Presidente della Regione 26 febbraio 2009, n. 53 (Regolamento concernente requisiti e criteri per l'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per le iniziative di valore sociale e culturale a favore dei giovani, svolte in

X LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 105: <<Legge per l'autonomia dei giovani>> (TESTO BASE)

PROPOSTA DI LEGGE N. 67: <<Disposizioni regionali sulle politiche giovanili e sul Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani>>

collaborazione e delle spese ammissibili di cui all'articolo 15, commi 5bis e 5ter della legge regionale 12/2007, ai sensi dell'articolo 15, comma 5 quater, della legge, nonché le modalità di intervento diretto dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 15, comma 5bis, della legge regionale 12/2007).

2. Nelle more della costituzione della Consulta regionale dei giovani, la Regione, al fine di garantire la partecipazione dei giovani, può avvalersi dell'utilizzazione di sistemi informatici di consultazione dei giovani, inseriti nel Portale regionale giovani.

3. Il responsabile della struttura regionale competente in materia di politiche giovanili convoca la prima seduta della Consulta regionale dei giovani che adotta il proprio regolamento di funzionamento.

Art. 34
(Disposizioni finali)

1. I contributi e gli altri incentivi economici previsti dalla presente legge sono concessi in conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

2. In sede di rendicontazione dei contributi e degli altri incentivi economici previsti dalla presente legge, con esclusione di quelli per spese di investimento relative a immobili, in deroga all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le associazioni e le aggregazioni giovanili presentano l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo o di altro incentivo.

3. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, i beni immobili oggetto dei contributi e degli altri incentivi economici previsti dalla presente legge sono soggetti a vincolo di destinazione decennale.

4. L'uso nella presente legge del genere maschile per indicare i soggetti attuatori e destinatari delle finalità, dei principi, obiettivi, strumenti e interventi previsti, si intende riferito a entrambi i generi e risponde solo a esigenze di semplicità del testo.

Art. 35
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 12/2007;

X LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 105: <<Legge per l'autonomia dei giovani>> (TESTO BASE)

PROPOSTA DI LEGGE N. 67: <<Disposizioni regionali sulle politiche giovanili e sul Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani>>

b) i commi 4 e 5 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008);

c) i commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008 – 2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21);

d) i commi da 1 a 6 dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).

Art. 36

(Fondo regionale per i giovani)

1. Al fine di attuare gli interventi previsti dalla presente legge, è istituito un apposito fondo denominato Fondo regionale per i giovani, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), suddiviso tra spese correnti e spese in conto capitale.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione provvede annualmente, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 21/2007, a individuare le quote del Fondo da destinare ai singoli comparti di intervento e le strutture regionali o i soggetti attuatori competenti nella gestione delle quote medesime, e a disporre il prelevamento delle somme dal Fondo e la loro iscrizione nelle relative unità di bilancio e nei capitoli di pertinenza.

3. Alla costituzione delle dotazioni del Fondo concorrono fondi regionali, statali, europei e di altri enti pubblici e conferimenti di soggetti privati.

4. Per i fondi statali a destinazione vincolata si provvede alla loro destinazione su appositi capitoli di bilancio.

Art. 37

(Disposizioni finanziarie)

...

Art. 38

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.